

COMUNE DI TERTENIA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.

(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Presupposto dell’imposta.....	“
Art. 3 – Soggetti passivi.....	“
Art. 4 – Aree fabbricabili.....	“
Art. 5 – Terreni agricoli.....	pag. 4
Art. 6 – Fabbricati.....	“
Art. 7 – Abitazione principale.....	pag. 5
Art. 8 - Esenzioni	“
Art. 9 – Riduzioni d’imposta.....	pag. 6
Art. 10 – Maggiore detrazione	pag. 7
Art. 11 – Versamenti.....	“
Art. 12. – Determinazione delle Aliquote e detrazioni d’imposta.....	pag. 8
Art. 13 – Dichiarazione e Denunce di variazione	pag. 9
Art. 14 – Accertamento e nomina funzionario responsabile.....	“
Art. 15 – Riscossione coattiva	pag. 10
Art. 16 – Sanzioni ed interessi.....	“
Art. 17 – Contenzioso.....	pag. 11
Art. 18 – Compensi speciali.....	“
Art. 19 – Casi particolari.....	“
Art. 20 – Entrata in vigore.....	pag. 12

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 149 della Legge 23/12/96 n. 662, dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449, degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel territorio del comune di TERTENIA di cui al D.Lgs. 30/12/92 n. 504 e successive modifiche.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso, così come definito dal successivo articolo 3, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art.2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, concessione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4

AREE FABBRICABILI

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore. L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata al tributo come area fabbricabile fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

2. I parametri e le fonti di riferimento utili per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:
 - ? Indici di edificabilità;
 - ? Destinazione funzionale;
 - ? Posizione dell'immobile rispetto al tessuto urbano;
 - ? Rilevazione dei prezzi degli immobili OSMI Borsa Immobiliare;
 - ? Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle Finanze.
3. Sono considerati non fabbricabili i terreni, di cui al comma 1, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.
4. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Art. 5

TERRENI AGRICOLI

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

Art. 6

FABBRICATI

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto.
2. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
3. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante

dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 7

ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica.
2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni, detrazioni ed agevolazioni d'imposta previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in Catasto, le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, purché appartenenti, anche pro quota, al titolare dell'abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate; è ammessa una sola pertinenza per ciascuna abitazione principale.
3. Ai fini del comma 2) sono altresì considerate abitazioni principali:
 - quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case popolari.
4. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli).

Art. 8

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili indicati nell'art.7 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
2. Le esenzioni di cui all'art.7, lettera i), del D.lgs precitato si applicano soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;

4. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
- 5. Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n° 984.**
6. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabilità è accertata dal funzionario responsabile del settore edilizia privata, con perizia a carico del proprietario, che viene allegata alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04.01.1968, n. 15. Detta dichiarazione dovrà essere verificata dall'ufficio tecnico edilizia privata.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, cioè quelli che presentino condizioni di degrado strutturale tali da pregiudicare l'agibilità, l'abitabilità e l'utilizzo.
4. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile.
5. Non costituisce, di per sé, motivo d'inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.).
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tributi oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento;
7. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

Art. 10

MAGGIORE DETRAZIONE

1. Con il provvedimento di determinazione delle aliquote il Consiglio Comunale può concedere una maggiore detrazione, fino a che la detrazione complessiva non superi comunque euro 258,23:
 - abitazioni principali possedute da nuclei familiari di cui almeno un componente sia riconosciuto dalla competente autorità sanitaria gravato da handicap grave non inferiore ai 2/3;
 - abitazioni principali possedute da nuclei familiari con un numero di componenti non inferiore a 7 unità, con reddito complessivo non superiore a quello stabilito, in modo differenziato in relazione alla classe di componenti, dal Consiglio Comunale.
2. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre euro 258,23, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo. In tal caso il comune non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 1 e 2 , può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Al fine di poter usufruire dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione scritta al Comune. Tale dichiarazione si considera valida anche per gli anni successivi sempre che i contribuenti stessi abbiano manifestato la volontà di giovare della maggiore detrazione evidenziandola nel bollettino di versamento e che siano in possesso dei requisiti sostanziali richiesti per l'applicazione.

Art. 11

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protrato il possesso; computando per intero il mese in cui il possesso si è avuto per almeno 15 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il giorno 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari. Sono considerati altresì regolari quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi, a nome della cooperativa edilizia da parte dei soci assegnatari, a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali e per le parti comuni, a nome del condominio da parte dei singoli condomini, **purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.**
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'articolo 36 del D.Lgs.n. 270 del 1999.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
7. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.
8. Il **versamento dell'imposta**, può essere effettuato in una delle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e preferibilmente deve essere eseguito:
 - presso gli uffici postali tramite C/C postale intestato a Sardegna Riscossione S.p.A. Agente per la provincia di Nuoro – servizio ICI-
 - presso gli sportelli dell'agente della riscossione;
 - presso gli sportelli degli Istituti bancari convenzionati;Le modalità di versamento saranno adeguatamente pubblicizzate.
9. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad euro 5,00.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota stabilita dal Comune nella precedente annualità.

Art. 13

DICHIARAZIONE E DENUNCE DI VARIAZIONE

1. A decorrere dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Inoltre la dichiarazione e la denuncia di variazione sono sempre obbligatorie per le modificazioni che risultino da atti pubblici di compravendita, rientranti nell'ambito delle procedure telematiche Adempimento Unico, art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 18/12/97, relativi ad immobili esenti ai sensi dell'art.7 D.Lgs. n. 504/92, ad aree fabbricabili ed ad immobili di interesse storico ed artistico, a riconferma del principio che esenzioni, agevolazioni e riduzioni d'imposta possono essere applicate solo previa presentazione di dichiarazione.
2. In ogni caso, la soppressione della dichiarazione, di cui al comma 1 del presente articolo, è sospesa fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. **Pertanto, fino a tale data, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.**

Art. 14

ACCERTAMENTO E NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività d'accertamento il funzionario responsabile del tributo può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie .

Art. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; ovvero con decreto ingiuntivo di cui al regio decreto n. 639 del 1910, qualora tale sistema sia ritenuto più conveniente dal funzionario responsabile, il quale ha ampia discrezionalità in tale scelta.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs. n. 546/92.
3. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui gli avvisi di liquidazione e di accertamento sono stati notificati al contribuente o, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. Nel caso di evasione totale si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la evasione è parziale si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di Statuto del contribuente, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Con decorrenza 01/01/2007, gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno sia per i provvedimenti sanzionatori che per i rimborsi. In assenza di tale determinazione trova

applicazione il saggio legale. Fino alla data del 31/12/2006, invece, trova applicazione la vecchia normativa che prevedeva il calcolo degli interessi di mora con maturazione per semestre compiuto al tasso semestrale del 1,375%.

Art. 17

CONTENZIOSO

1. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
2. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 18

COMPENSI SPECIALI

1. Sono attribuiti, ai fini del potenziamento delle attività ai sensi dell'art. 59 lettera p) del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, compensi incentivanti la produttività al personale addetto che collabori, anche in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, al recupero degli importi dovuti a titolo d'imposta, sanzioni e interessi.
2. A tal fine è istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale di cui sopra, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
3. Il compenso è attribuito, sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di accertamento o riscossione a mezzo ruolo, purché non contestati in sede giurisdizionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Comunale, competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta determinazione della percentuale, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata,
4. La quantità e la qualità del lavoro svolto saranno oggetto di processi appositamente individuati di verifica e valutazione.

Art. 19

CASI PARTICOLARI

1. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termine per i versamenti, per situazioni particolari;
2. La concessione della dilazione è subordinata all'applicazione degli interessi moratori ed alla presentazione di apposita polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, rilasciate da istituti di credito o compagnie di assicurazione, secondo i criteri disciplinati nel regolamento generale delle entrate deliberato dal Comune.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.